



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 13 febbraio 2025 n.22**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 32, comma 1 della Legge 1 febbraio 2023 n.14;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta dell'11 febbraio 2025;  
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE AGLI ALLEGATI B E D ALLA LEGGE 1 FEBBRAIO 2023 N.14  
'REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DIPLOMATICO E CONSOLARE  
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO' E SUCCESSIVE MODIFICHE**

**Art. 1**

*(Modifiche all'Allegato B della Legge 1 febbraio 2023 n.14 e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 1, dell'Allegato B della Legge 1 febbraio 2023 n.14 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:  
"2 bis. L'incarico di agente diplomatico ai sensi dell'articolo 23 della presente legge ha una durata massima di sei anni."
2. Il comma 3, dell'articolo 1, dell'Allegato B della Legge n.14/2023 è così sostituito:  
"3. La durata degli incarichi o assegnazioni, di cui ai commi 1, 2 e 2 bis del presente articolo, è calcolata a partire dall'entrata in vigore della presente legge."
3. La lettera c), del comma 4, dell'articolo 3, dell'Allegato B della Legge n.14/2023 e successive modifiche, è così modificata:  
"c) L'ammontare A2 si ottiene moltiplicando il coefficiente S per il coefficiente P relativo alle persone a carico. Si considerano persone a carico:
  - 1) il coniuge o persona in regime di unione civile ai sensi della normativa vigente, convivente e non esercitante un'attività retribuita o percipiente un reddito da pensione;
  - 2) i figli non oltre il venticinquesimo anno di età, conviventi e non esercitanti un'attività retribuita.Per i soggetti di cui al numero 1) il coefficiente è pari a 0,4.  
Ogni ulteriore persona a carico corrisponde ad un incremento di 0,2 del valore. Per i soggetti di cui al numero 2) il coefficiente è pari a 0,2."
4. Il comma 1, dell'articolo 5, dell'Allegato B della Legge n.14/2023 è così sostituito:  
"1. Al funzionario diplomatico vengono interamente rimborsate le spese di trasloco, previa autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e sentiti i competenti uffici

amministrativi, sulla base della presentazione di tre preventivi di spesa, ove possibile. Le spese di trasloco riguardano:

- a) l'insediamento presso la missione diplomatica;
  - b) eventuali ulteriori traslochi durante il periodo di servizio presso la stessa missione diplomatica, causati da cambio di residenza;
  - c) il ritorno a San Marino o trasferimento presso altra missione diplomatica.”.
5. L'articolo 11, dell'Allegato B della Legge n.14/2023 è abrogato.

**Art. 2**

*(Modifiche all'Allegato D della Legge n.14/2023)*

1. La lettera a), dell'Allegato D della Legge n.14/2023 è così modificata:  
“a) Ambasciata in Italia e Rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali con sede a Roma;”.

**Art. 3**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 6 marzo 2024 n.46, il Decreto Delegato 19 agosto 2024 n.129 e il Decreto Delegato 15 novembre 2024 n.175. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza degli stessi.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 febbraio 2025/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Andrea Belluzzi*